

Consiglio di Stato 26/07/1995 n. 1964  
legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

L'art. 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., ha ristretto le possibilità di appalto a trattativa privata ai casi espressamente ivi indicati; pertanto, tali limiti vanno osservati anche in presenza di un accordo quadro, giuridicamente qualificabile come contratto normativo, che preveda la trattativa privata in base alle previgenti norme dell'art. 9 del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406. L'art. 1, sesto comma, del D.L. 7 aprile 1995 n. 109, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, ha stabilito che agli appalti aggiudicati o affidati entro la data di entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994 n. 109, si applicano le norme della previgente normativa; pertanto, nel caso di appalto a trattativa privata perfezionato prima dell'entrata in vigore della citata legge, legittimamente è applicato l'art. 9, secondo comma, lett. b) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 che consente la trattativa privata nell'ipotesi di lavori richiedenti specializzazione tecnica.